

**FAQ Bando Pubblico Tipologia di operazione 7.1.1 PSR Lazio
Determinazione n. G03878 del 27/03/2018**

“Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”.

1. QUESITO

Cosa si intende per approccio integrato nell’ambito di un unico progetto nel caso di attivazione di un Progetto Pubblico Integrato (PPI)?

RISPOSTA

Per **Progetto Pubblico Integrato (PPI)** si intende:

- la combinazione da parte di un unico ente pubblico territoriale, con un approccio integrato e nell’ambito di un unico progetto, di diversi interventi scelti tra le tipologie di operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6, 7.7.1 del P.S.R Lazio 2014/2020; oppure
- la combinazione da parte di più enti pubblici territoriali associati, con un approccio integrato e nell’ambito di un unico progetto esclusivamente delle tipologie di operazione 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.7.1.

Per approccio integrato nell’ambito di un unico progetto si intende che i singoli interventi proposti devono essere tra loro correlati e collegati da una strategia comune (un filo conduttore) di sviluppo locale che andrà descritta nei Piani di Sviluppo e nelle relazioni a corredo della domanda. Il Piano proposto non può essere una mera sommatoria di singoli interventi.

2. QUESITO

Cosa s’intende per “Formale impegno a presentare il Progetto Pubblico Integrato (PPI) nell’ambito del PSR Lazio 2014/2020?”

RISPOSTA

Si tratta di un atto con il quale l’Ente pubblico singolo e ciascuno degli enti pubblici facenti parte di un’Associazione di enti pubblici si impegnano a presentare, al momento dell’emanazione degli specifici Bandi Pubblici, le domande di sostegno relative alle tipologie di intervento richieste con il Piano di Sviluppo; in caso di mancata presentazione viene a decadere il contributo concesso con il Bando relativo alla Tipologia di operazione n. 7.1.1.

3. QUESITO

Gli interventi delle diverse tipologie di operazione indicate nel Piano di Sviluppo sono vincolanti per il PPI?

RISPOSTA

Il Piano di Sviluppo proposto è vincolante. Non possono essere ammesse né integrazioni né sostituzioni rispetto a quello indicato nel Piano di Sviluppo presentato che intercetta i bisogni del territorio a seguito di una specifica analisi SWOT.

4. QUESITO

Nel caso di associazione fra più Enti pubblici cosa bisogna allegare alla domanda e che cosa si intende per “atti formali di costituzione con indicazione del soggetto capofila” di cui all’ articolo 7 del Bando pubblico?

RISPOSTA

Nel caso di associazione di enti pubblici è necessario allegare alla domanda di finanziamento gli Atti formali di costituzione con indicazione del soggetto capofila. Il capofila deve inoltre indicare tutti i partner dell'associazione tramite la funzione "legami associativi" del fascicolo aziendale.

Il capofila si deve fare carico di tutti gli oneri finanziari anche per i partner dell'associazione.

Per **Atto formale di costituzione** si intende un atto condiviso dai partecipanti, ad esempio un protocollo d'intesa, approvato nelle forme consentite (Deliberazioni, Determinazioni). In tale atto si dovrà specificare il tipo di rapporto fra gli Enti e dovrà essere conferito il mandato di rappresentanza. È un accordo tra Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della L. 241/1990.

Poiché la competenza tassativa ed esclusiva del Consiglio comunale di cui all'art. 42 co. 2 lett. c) è limitata alle convenzioni per la gestione associata di funzioni o servizi, le altre tipologie di convenzione rientrano chiaramente nella competenza generale e residuale della Giunta comunale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 267/2000.

5. QUESITO

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di sostegno si deve fare riferimento al bando o ai documenti richiesti dal sistema informatizzato del SIAN?

Per redigere il piano di sviluppo preliminare e le relazioni tecniche sono disponibili delle linee guida?

RISPOSTA

Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di finanziamento bisogna fare riferimento al bando pubblico ed alle Disposizioni attuative generali del PSR 2014/2020 del Lazio in quanto il Bando informatizzato è stato semplificato e schematizzato per semplicità di uso.

Le disposizioni attuative sono state approvate con Deliberazione 5 aprile 2016 n. 147 e pubblicate sul BUR n. 30 del 14/04/2016.

Per redigere il piano di sviluppo preliminare non sono state redatte delle linee guida, ma nel bando all'articolo 7 sono indicati i punti minimi essenziali che deve includere.

Al riguardo si chiarisce che il **Piano di sviluppo preliminare** dovrà comprendere almeno quanto segue:

- **Relazione illustrativa** indicante l'inquadramento territoriale comprensiva delle informazioni minime presenti nei criteri di selezione di cui all'articolo 9 (incidenza della superficie territoriale ricadente in zona svantaggiata; eventuale incidenza del territorio ricadente in are C e D);
- **Relazione tecnica** con:
 - le motivazioni che inducono all'adozione del Piano di Sviluppo;
 - la coerenza con i parametri e gli obiettivi fissati nella misura;
 - analisi SWOT dei fabbisogni dei territori interessati;
 - linee di intervento atte a superare le criticità rilevate nell'analisi stessa;
 - elenco e descrizione sintetica delle diverse tipologie di operazioni che si intendono sviluppare;
 - cronoprogramma indicante le fasi attuative del Piano;
 - piano finanziario degli interventi.

6. QUESITO

C'è un limite al costo totale di tutti gli interventi che saranno descritti nel Piano di Sviluppo e finanziabili con le tipologie di operazione indicate nel bando?

RISPOSTA

Per gli interventi di cui alle tipologie di operazione della Misura 7 si farà riferimento ai limiti massimi riportati nelle schede di Misura del PSR Lazio 2014/2020. Nel caso in cui i costi superassero tali massimali deve essere indicata la copertura finanziaria della parte di costo eccedente i massimali.

7. QUESITO

Cosa deve contenere il Piano di sviluppo definitivo?

RISPOSTA

Alla domanda di pagamento andrà allegato il **Piano di sviluppo definitivo** che sarà dettagliato e completo della documentazione tecnica necessaria (planimetrie, costi ecc). Il Piano di sviluppo definitivo dovrà comprendere almeno quanto segue:

1) una **Relazione illustrativa** che dovrà contenere almeno i punti di seguito dettagliati:

a) Analisi del contesto

Descrizione con l'ausilio di dati quantificati, del contesto socioeconomico e demografico generale della zona geografica interessata, evidenziando i fattori economici trainanti, i fattori limitanti la competitività, gli svantaggi strutturali e l'identificazione delle esigenze del territorio;

b) Analisi SWOT

Descrizione dei principali punti di forza e di debolezza, delle carenze e delle potenzialità di sviluppo dell'economia locale e del territorio, descrizione e analisi delle lacune dei servizi, del fabbisogno infrastrutturale, di beni culturali e servizi ambientali, della capacità di sviluppo a livello locale;

c) Individuazione dei fabbisogni e loro gerarchizzazione

Descrizione dei fabbisogni individuati per la zona di riferimento e indicazione della loro gerarchizzazione.

2) una **Relazione tecnica** che dovrà contenere almeno i punti di seguito dettagliati:

a) **descrizione degli interventi** che si intendono realizzare sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT. In particolare descrizione delle diverse tipologie di operazione alle quali si vuole aderire con il PPI con indicazione dei singoli interventi che si vogliono realizzare (modalità di realizzazione, tempi, costi e benefici attesi);

b) **planimetrie e cartografie degli interventi previsti**, complete di un cronoprogramma dei lavori e di un piano finanziario.

8. QUESITO

Quali sono gli strumenti di programmazione a cui si riferisce l'articolo 4 del Bando?

RISPOSTA

Gli interventi proposti all'interno del Piano di sviluppo devono essere coerenti e conformi agli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in particolare al Piano Regolatore, al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), al Programma Triennale delle opere pubbliche.

9. QUESITO

Gli Enti che hanno presentato un PPI in forma associata possono presentare singolarmente un altro PPI con le tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1?

RISPOSTA

Gli enti pubblici che partecipano in forma associata ad un PPI non possono presentare singolarmente un altro PPI con le tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1.

Tali enti potranno partecipare singolarmente ai bandi delle tipologie di operazione 7.5.1 e 7.6.1 quando attivati, senza beneficiare della maggiorazione del punteggio previsto per gli enti che hanno presentato il PPI.

10. QUESITO

Un Comune che è stato finanziato per un PPI nel precedente Bando della Misura 7.1 può presentare domanda sul presente bando per un piano che includa interventi diversi da quelli proposti nel PPI del primo bando?

RISPOSTA

Un Comune che è stato finanziato per un PPI con il precedente Bando non può presentare domanda per un nuovo PPI su questo bando anche se include interventi diversi da quelli richiesti con il precedente PPI, in quanto trattasi della medesima tipologia di operazione 7.1.1.

11. QUESITO

Un Comune che si trova in un Parco che è stato finanziato per un PPI con il bando precedente può presentare domanda singolarmente per un PPI sul presente bando?

RISPOSTA

Se il territorio del Comune rientra nel territorio del Parco che ha già presentato domanda per un PPI sul precedente bando, il Comune non può presentare domanda per un PPI. Un territorio può infatti venire finanziato una sola volta per un PPI. La *ratio* è che per uno stesso intervento (Piano di sviluppo di un territorio) non si possono richiedere due volte finanziamenti pubblici.

12. QUESITO

Un Ente (ad es. un Parco) che abbia fatto domanda a valere sul precedente bando della misura 7.1 per la stesura di un Piano di sviluppo (PPI), può presentare sul nuovo bando relativo alla tipologia di operazione 7.1.1 una domanda di finanziamento per la redazione di uno strumento di pianificazione di un'area protetta?

RISPOSTA

Un Ente che ha avuto il finanziamento per un Piano di sviluppo (PPI) sul primo bando non può presentare domanda su questo secondo bando per uno strumento di pianificazione, perché non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione più domande di sostegno. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione (ai sensi dell'art. 8 della DGR 147/2016).

13. QUESITO

Se un Parco vuole presentare una domanda di finanziamento per la redazione del “Piano Pluriennale di Promozione Economica e Sociale” e contemporaneamente alcuni Comuni del Parco vogliono presentare un “Progetto Pubblico Integrato- PPI”, è possibile presentare entrambi contemporaneamente?

RISPOSTA

La risposta è affermativa, infatti se un Parco chiede un finanziamento per un PPPES ed un Comune chiede un finanziamento per un PPI, si tratta di beneficiari diversi che propongono interventi diversi.

14. QUESITO

Un Ente di gestione (Parco o Regione) di un'Area protetta può presentare domanda per più di un intervento nel caso in cui gestisca più Aree protette?

RISPOSTA

Un Beneficiario può presentare una sola domanda di finanziamento poiché non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione più domande di sostegno.

Se un Ente che gestisce più siti Natura 2000 o più Aree protette (beneficiario della misura) vuole presentare un Piano che coinvolga più di un sito può farlo rispettando le seguenti condizioni:

1. il Progetto deve riguardare più piani della medesima tipologia (Piano e Regolamento di Aree naturali protette, oppure Piani di Gestione dei siti Natura 2000 o Piani di gestione specifici settoriali, oppure Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale – PPPES, oppure Regolamenti di aree naturale protette;
2. deve essere rispettato complessivamente il massimale stabilito nel bando all'articolo 6 per quella tipologia di piano;
3. ai fini del riconoscimento del contributo il progetto deve comprendere tutti i piani richiesti nella domanda di finanziamento pena una riduzione proporzionale del contributo.

15. QUESITO

Un ente di gestione di un'Area protetta o sito Natura 2000 può presentare domanda per gli strumenti di pianificazione anche se si trova sul territorio di un GAL (ma non ne fa parte)?

RISPOSTA

Un Ente di gestione di un'Area protetta o sito N2000 può presentare domanda per uno strumento di pianificazione dell'Area protetta anche se si trova in un territorio del GAL solo se non fa parte del GAL (non è tra gli associati del GAL) e solo se il GAL non richiede l'attivazione di quella tipologia di intervento di pianificazione delle Aree protette. Non ci deve essere possibilità di sovrapposizione degli interventi.

16. QUESITO

Un Comune che ha preso in affitto un sito Natura 2000 può fare domanda sulla Misura 7.1 per redigere un piano di gestione? Il Comune può essere considerato Ente gestore del sito?

RISPOSTA

L'ente di gestione dei siti Natura 2000 è la Regione Lazio. L'unico beneficiario che possa presentare domanda per il bando della 7.1 è pertanto la Regione Lazio.

17. QUESITO

Per quanto riguarda le forme giuridiche dei beneficiari i gestori del territorio possono essere solo enti pubblici?

RISPOSTA

La risposta è affermativa, gli Enti ammissibili a finanziamento sono soltanto enti pubblici.